

12852/13

32



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

- Presidente - SENTENZA
N. 386/2013

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 23384/2012

Dott. SILVIO AMORESANO

- Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA

- Rel. Consigliere -

Dott. SANTI GAZZARA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL

avverso la sentenza n. 53/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BASSANO DEL GRAPPA, del 27/01/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

*l'annullamento senza rinvio perche i
fatti non sussistono*

Orilia

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 20 MAR 2013
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato alla pena di €. 3.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 727 comma 1 cp per avere per avere abbandonato due cani meticci di sua proprietà in

Con un duplice motivo si censura il giudizio di responsabilità, deducendosi la violazione dell'art. 727 cp nonchè la contraddittorietà della motivazione rilevandosi che la norma punisce il comportamento di chi abbandona l'animale sottraendolo anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche con la conseguenza che questo si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per l'incolumità. Osserva pertanto che l'affidamento ad un centro cinofilo senza provvedere al ritiro - come accaduto nel caso di specie - non integra il reato a lui contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione di legge.

Nella specie è stato accertato dal giudice di merito che l'imputato aveva affidato per qualche giorno due cani di sua proprietà presso una pensione per cani in gestita da tale e, dopo averli ritirati, li aveva nuovamente abbandonati nel predetto canile senza però informare il titolare e senza rispondere alle sollecitazioni di ritirarli, per cui il aveva informato il settore veterinario della ULSS che aveva provveduto al ritiro e al ricovero delle bestie presso il canile municipale.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'abbandono previsto e sanzionato dall'art. 727 c.p., deve ravvisarsi quando l'animale, del quale l'agente abbia potere di disposizione, venga sottratto anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche di ogni animale, con la conseguenza che lo stesso si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità. È evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso, assuma verso il proprietario l'obbligazione di custodire e curare l'animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo anche, in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie ed ai mezzi terapeutici. Né un comportamento di abbandono - nel senso indicato dalla norma incriminatrice - può ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile. Costui, infatti, in una ipotesi del genere, oltre ad agire civilmente per il recupero del suo

credito, potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per l'affidamento dell'animale ad una struttura pubblica. Ne deriva che il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile. Nel caso di specie, però, non risulta dalla sentenza impugnata alcun elemento da cui possa ritenersi provata una situazione di questo genere ed anzi la stessa va esclusa in quanto il titolare del canile ha provveduto ad affidare gli animali al competente settore veterinario del Comune.

In questo senso è la concorde giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ritenuto che deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13338 del 10/01/2012 Ud. dep. 10/04/2012 Rv. 252392; cfr. altresì Sez. 3[^], 21.2.2008, n. 14421, Bellino, m. 239969) o in caso di soggetto che abbia consegnato il suo cane ad un canile comunale dichiarando falsamente che era randagio (Sez. 3[^], 5.7.2001, n. 34396, Menchi, m. 220105).

Le ultime due decisioni citate si riferiscono, per la verità, a casi di cani affidati ad un canile municipale e mettono in rilievo il fatto che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi nè destinati alla sperimentazione e agli stessi, nell'attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.

È però evidente che la ratio decidendi sulla quale si basano le suddette decisioni non si fonda certamente sul fatto che si trattava di canile municipale e non di canile privato bensì sul fatto che non poteva concretare abbandono la consegna del cane o il suo mancato ritiro da un luogo nel quale l'animale poteva ricevere le necessarie prestazioni di cura e custodia. Il fatto che nella specie si trattasse di canile privato era quindi irrilevante, a meno che non risultasse che tale canile non assicurava la necessaria cura e custodia e che di ciò l'imputato fosse stata consapevole o potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza.

In conclusione, non essendo ravvisabile nei fatti emergenti dalla sentenza impugnata alcuna ipotesi di abbandono del cane, la sentenza impugnata deve, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 7.2.2013.

Il cons. est.



Il Presidente

